

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E IN PARTICOLARE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017

TRA

REGIONE TOSCANA,

ANCI TOSCANA

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

VISTI:

- la legge 59/1997 recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.M. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 del D.P.R. 89/2009”;
- la Legge 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D.M. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;
- il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 75 dell'8 settembre 2022, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022 che prevede la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all’infanzia, nonché per favorire il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti toscani, attraverso i seguenti interventi:
 - interventi per lo sviluppo ed il consolidamento del sistema di educazione prescolare da zero a sei anni, anche tramite la progettazione educativa territoriale, e per il rafforzamento dei coordinamenti pedagogici zionali, unitamente ad azioni di promozione e qualificazione con progetti, posti in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema di offerta, orientati alla continuità educativa, alla formazione del personale, alla diffusione dei servizi e contrasto alla lista di attesa;
 - azioni di sostegno e sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia in armonizzazione con il piano di azione nazionale per il sistema di educazione prescolare 0-6 anni.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione;
- l’art. 4 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- l’art. 5, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1, comma 124 della Legge 107/2015, come previsto dal DM 797/2016;
- l’art.6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema

integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;

- l'art. 6 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni, promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali;
- l'art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.

PRESO ATTO CHE:

- sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici esperienze di continuità educativa dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i Comuni, i soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;
- l'analisi di tali esperienze pone in evidenza una visione coerente con quanto recentemente previsto dal Decreto legislativo n. 65/2017 (istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione) e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" (approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334), trovando piena realizzazione in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa;
- in numerosi casi le esperienze di continuità educativa sopra richiamate hanno dato luogo alla realizzazione e all'organizzazione anche di strutture dedicate all'educazione e all'istruzione di bambine e bambini da zero a sei anni (i Poli per l'infanzia), che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare attraverso il presente Protocollo nel quadro del Decreto legislativo n. 65/2017;
- appare necessaria una maggiore qualificazione dei Poli per l'infanzia nei procedimenti definiti nell'ambito della regolamentazione regionale di riferimento.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo definisce le modalità per coordinare, in maniera integrata, la programmazione e le modalità di gestione dei Poli per l'infanzia, così come previsto dall'art.3, comma 2 del Decreto legislativo n. 65/2017.

Tale obiettivo è perseguito in coerenza con il Decreto legislativo n. 65/2017 e le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", individuando i Poli per l'infanzia come servizi complessi che accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, caratterizzandosi quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del citato D.lgs. 65/2017.

Costituiscono finalità del presente protocollo, come meglio declinate nei successivi articoli:

- la costruzione di un curriculum unitario in cui è possibile trovare un'esplicitazione dei valori e delle finalità pedagogiche ed educative a cui fa riferimento il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia e dei Poli per l'infanzia;
- la definizione delle funzioni del coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi, delle scuole dell'infanzia e dei Poli, in raccordo con i coordinamenti gestionali e pedagogici zonali, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che costituiscono il polo.
- l'elaborazione di indicazioni circa le azioni di formazione congiunta per educatori e docenti al fine di implementare il sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a 6 anni, nel contesto di una programmazione condivisa sia a livello regionale che territoriale per i quali si rimanda al successivo art.6.

Art. 2

Organizzazione dei Poli per l'infanzia

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini o contigui, almeno una delle tipologie di servizio educativo per la prima infanzia previste all'art. 2 del D.P.G.R. n. 41/R/2013 e almeno una scuola dell'infanzia.

Per quanto attiene la gestione, i Poli per l'infanzia si riconducono alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia, così come indicato all'art. 2, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 65/2017.

I poli per l'infanzia condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali così come previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 65/2017, nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia coinvolte e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 3

Programmazione, gestione educativa e didattica dei Poli per l'infanzia

I poli per l'infanzia accolgono bambine e bambini nel quadro di un progetto educativo coerente e articolato in considerazione dell'età e delle specifiche finalità di ciascuna istituzione, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ogni bambina e di ogni bambino.

La realizzazione di un ecosistema formativo e dell'integrazione tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia coinvolte all'interno del Polo necessita dell'elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico e educativo proprio di ciascun Polo per l'infanzia. Il progetto educativo e pedagogico viene trasmesso alle rispettive Conferenze zonali e, per loro tramite, agli organismi di monitoraggio di cui al successivo articolo 9.

Nel caso in cui la costituzione del Polo avvenga fra soggetti gestori diversi, i medesimi gestori sottoscrivono accordi tra le parti sulla base delle indicazioni contenute all'interno del presente Protocollo d'intesa e della bozza di accordo allegata. Nell'ambito del procedimento di approvazione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa, i soggetti proponenti la costituzione del Polo trasmettono alle rispettive Conferenze Zonali, per le determinazioni di loro competenza, la proposta di costituzione del Polo unitamente agli accordi sottoscritti e al progetto educativo e pedagogico previsto al secondo paragrafo del presente articolo.

Detti documenti sono predisposti congiuntamente dai soggetti che propongono la costituzione del polo, secondo le rispettive modalità, prerogative e competenze, prevedendo e organizzando altresì, periodici momenti di progettazione e verifica congiunti.

I Poli per l'infanzia avviano iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria.

La costituzione dei poli è inserita nei documenti di programmazione territoriale dei servizi educativi e nel PTOF ed è in relazione con il RAV delle Istituzioni scolastiche coinvolte.

Art. 4

Coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli per l'infanzia

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo promuovono il coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli, così come previsto dalle Linee guida pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Il coordinamento di ciascun Polo per l'infanzia consiste di un gruppo di lavoro integrato interistituzionale composto dal coordinatore gestionale e pedagogico per i servizi educativi per la prima infanzia e dal dirigente scolastico – ovvero dal coordinatore didattico per le scuole paritarie - o suo delegato per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Tale gruppo di lavoro definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività del Polo, nonché le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento.

Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo opera in stretto raccordo con il Coordinamento gestionale e pedagogico Comunale e Zonale, nonché con la Direzione dell'Istituto comprensivo di riferimento.

Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo svolge le seguenti funzioni:

- Definizione degli obiettivi generali del Polo per l'infanzia, dei criteri di utilizzo degli spazi e la progettualità generale di relazione con le famiglie e il territorio;
- Pianificazione dell'offerta educativa per le diverse età e utilizzo ottimale delle risorse materiali, ambientali e professionali;
- Supervisione sull'attuazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- Realizzazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- Monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- Promozione dell'innovazione organizzativa e pedagogica del Polo;
- Coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- Organizzazione della formazione continua del personale;
- Costruzione della continuità orizzontale con gli Enti del territorio;
- Promozione di processi di autovalutazione e miglioramento, attraverso strumenti osservativi e auto-osservativi specifici e la riflessione collegiale sul proprio agire educativo;
- Raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 5

Spazi condivisi

Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all'art. 3, comma 1 del Decreto legislativo n.65/2017 comma 1, che prevede

condivisione di spazi collettivi, all'interno dei Poli per l'infanzia sono previsti spazi di utilizzo comune.

La progettazione condivisa individua gli spazi comuni interni ed esterni, e ne definisce le modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.

Tale progettazione è esplicitata insieme agli altri aspetti educativi e organizzativi nel progetto pedagogico ed educativo.

Art. 6

Formazione in servizio

In relazione all'art. 4, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo n. 65/2017 comma 1, lettera f) la formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

La Regione Toscana nell'ambito della programmazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- e l'USR per la Toscana nell'ambito del Piano per la formazione docenti, promuovono annualmente la formazione congiunta tra educatori e docenti, programmata sulla base di accordi tra le Conferenze Zonali e le Istituzioni scolastiche, nella cornice dell'apposita intesa stipulata tra la Regione e l'USR per la Toscana, a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 1545/2020, avente ad oggetto "Protocollo d'intesa per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia nell'ambito della qualificazione del personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni", successivamente integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 25/07/2022. Tale intesa stabilisce le modalità e le caratteristiche per la realizzazione delle iniziative di formazione congiunta, inserite nei piani di formazione di ambito.

Art. 7

Requisiti formali per la costituzione dei Poli per l'infanzia

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", i soggetti istituzionali coinvolti dall'attuazione del presente Protocollo provvedono a definire i relativi compiti, funzioni e responsabilità. La Regione Toscana, di concerto con l'USR per la Toscana e Anci Toscana, specificherà gli ulteriori requisiti e caratteristiche che confluiranno nelle linee guida del dimensionamento.

Art. 8

Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo

I soggetti firmatari del Protocollo intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative per favorire la massima diffusione e condivisione del protocollo e dei principi in esso contenuti.

Art. 9

Monitoraggio, valutazione e azioni di accompagnamento

Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto, anche ai fini di un eventuale adeguamento, attraverso la cabina di regia interistituzionale e il tavolo paritetico di confronto che si riuniscono contestualmente.

La cabina di regia interistituzionale è composta da un referente designato da ognuna delle parti, riconoscendo alla componente Regione il coordinamento. Tale organismo individua le modalità necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del presente Protocollo e può avvalersi della eventuale collaborazione di esperti.

Il tavolo paritetico di confronto, istituito con D.D.G USR Toscana n. 205 del 19/04/2022 ai sensi dell'art. 11 del "*Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025*", come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 5/10/2021, presieduto da un rappresentante USR per la Toscana, svolge compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del citato Piano pluriennale nel territorio regionale.

I soggetti firmatari del presente protocollo assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua applicazione.

I soggetti firmatari del presente protocollo, anche nell'ambito delle attività della cabina di regia interistituzionale e del tavolo paritetico di confronto, promuovono azioni di accompagnamento con i territori finalizzate alla costituzione, al consolidamento e alla qualificazione dei poli per l'infanzia.

Art. 10

Durata

Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto fino all'anno educativo/scolastico 2025-2026 compreso, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 8) e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto e sottoscritto

Firenze, _____

Per la Regione Toscana

Per l'ANCI Toscana

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
